



COMUNE DI FIRENZE

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo tecnico funzionale delle dotazioni di attrezzature scenotecniche ed impiantistiche del “Nuovo Teatro dell'opera di Firenze - II stralcio 2° lotto”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Direzione Generale

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo funzionale di:

LOTTO 1: realizzazione dotazione di attrezzature scenotecniche del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto"

LOTTO 2: realizzazione reti impiantistiche del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto".

Detti incarichi sono comprensivi dell'incarico di componente della commissione di collaudo in corso d'opera operante nei termini di cui all'art. 3 del presente capitolato e dell'incarico di collaudo delle attrezzature scenotecniche e delle attrezzature impiantistiche di cui all'art. 4.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le norme e le condizioni contenute nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2

Modalità di svolgimento del servizio

Il professionista provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, il professionista è tuttavia tenuto a garantire il necessario raccordo funzionale con la Direzione Lavori, secondo gli indirizzi del Responsabile del Procedimento osservando nell'adempimento dell'incarico la diligenza del buon professionista.

Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l'espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque controinteressati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.

Il professionista potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo contemplato all'art. 6 del presente capitolato.

L'Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti che il professionista stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente capitolato.

A tale riguardo il Professionista dovrà essere munito, all'atto dell'affidamento dell'appalto, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza nei termini indicati nel bando di gara.

Il professionista incaricato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non potrà aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di

controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, e di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il professionista dichiara inoltre di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Al professionista è proibito rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'incarico, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a conoscenza.

Art. 3

Collaudo tecnico amministrativo

La Commissione di collaudo, composta dal Presidente della Commissione e da n. 2 Commissari opererà in maniera collegiale e dovrà svolgere la prestazione nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento al D.P.R. 207/2010. L'attività di collaudo dovrà accertare gli aspetti elencati all'art. 215 "*Oggetto del collaudo*" del D.P.R. 207/2010 e più in generale tutti gli aspetti riportati al Titolo X "*Collaudo dei lavori*" del D.P.R. 207/2010.

In particolare il collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera dovranno prevedere, tra l'altro:

- l'acquisizione e la verifica della documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal R.U.P. e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del R.U.P. sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'art. 217 del D.P.R. 207/2010;
- la verifica della buona esecuzione dei lavori, da effettuarsi anche attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudichi necessari che, ai sensi dell'art. 215 citato dovranno risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione Appaltante;
- l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento;
- le visite di collaudo in corso d'opera effettuate con cadenza mensile e finalizzate all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. Le visite di verifica si rendono necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. Di ciascuna visita, alla

quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, deve essere redatto apposito verbale con le modalità indicate negli articoli 219, 221 e 225 del D.P.R. 207/2010. I verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno riferire anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e dovranno contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Gli accertamenti e verifiche eseguiti durante i sopralluoghi, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione Appaltante;

- l'invio alla Stazione Appaltante di un report mensile da presentare per illustrare la sua attività di verifica in corso d'opera della diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione;
- Visite ispettive finalizzate all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da effettuarsi con cadenza quindicinale;
- Programmare e coordinare di concerto con l'Ufficio di Direzione dei Lavori le prove funzionali ritenute necessarie al buon esito dell'incarico attribuito.

Una volta esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo dovrà fissare il giorno della visita di collaudo e darne informazione al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori ed agli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

L'organo di collaudo dovrà successivamente redigere processo verbale della visita di collaudo che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Oltre a ciò, nel processo verbale dovranno essere tra l'altro descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti, riportando sui disegni di progetto i punti di esecuzione dei saggi.

L'organo di collaudo dovrà quindi provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del Responsabile del Procedimento, dovrà quindi determinare:

- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell'esecutore.

L'organo di collaudo dovrà inoltre esprimere le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e dei subappaltatori e con apposita

relazione riservata il collaudatore dovrà esporre il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Una volta ultimate le operazioni precedentemente esposte, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, dovrà emettere il certificato di collaudo che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, conterrà:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo ai verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

In questa ultima l'organo di collaudo dovrà:

a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determinare la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;

d) attestare la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

La Stazione Appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

La Stazione Appaltante può richiedere inoltre all'organo di collaudo in corso d'opera lo svolgimento di collaudi parziali, su opere o parti di opere terminate.

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera ovvero parte dell'opera realizzata prima che intervenga il collaudo finale e decida di procedere alla presa in consegna anticipata, la commissione procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali, redigendo apposito verbale.

L'organo di collaudo dovrà riferire al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- i verbali di visita;
- la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- il certificato di collaudo;
- le eventuali relazioni sulle riserve e sulle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo dovrà inviare, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'art. 102 comma 3 d.lgs. 50/2016.

Poiché il lavoro si configura (art. 236 D.P.R. 207/2010) come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica", il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.

Art. 4 **Collaudo tecnico funzionale**

LOTTO 1: Il collaudo della dotazione di attrezzature scenotecniche ha ad oggetto il complesso delle attrezzature scenotecniche e degli arredi di cui al progetto approvato con DD 618 del 18.01.2013 e DD 1052 del 31.01.2013 per un importo complessivo di € 20.055.360,39 necessari alla realizzazione del nuovo Auditorium da 1100 posti ed al completamento della dotazione della sala lirica già in esercizio e dovrà comprendere l'esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di tutti gli atti

tecniche prodotti e dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 3.

LOTTO 2: il collaudo degli impianti ha ad oggetto le reti impiantistiche di cui al progetto di completamento del II lotto del II stralcio funzionale dell'opera approvato con DD 5855/2017 per un importo complessivo di € 7.489.775,14 , costituito dalla rete di impianti elettrici, speciali, meccanici, di protezione passivo contro il fuoco e delle attrezzature complementari funzionali all'esercizio del nuovo Auditorium da 1100 posti ed alla sala lirica esistente limitatamente alla porzione asservita alle nuove attrezzature scenotecniche realizzate nel presente lotto funzionale ed i complementi e dovrà comprendere l'esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di tutti gli atti tecnici prodotti e dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 3.

L'incarico dovrà altresì prevedere l'espletamento di attività di verifica e controllo effettuate in stretto coordinamento con il collaudatore degli impianti meccanici, elettrici ed idraulici.

Art. 5 Durata dell'incarico

L'incarico avrà validità dalla data di affidamento dell'incarico e sino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

ART. 6 Corrispettivo, termini e modalità di pagamento

L'ammontare complessivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 238 D.P.R. 207/2010, è stimato in:

LOTTO 1 (dotazioni scenotecniche): € 216.028,73 escluso il contributo soggettivo cassa professionale e l'I.V.A. Tale compenso è da intendersi fisso ed invariabile.

LOTTO 2 (dotazioni impiantistiche): € 89.172,03 escluso il contributo soggettivo cassa professionale e l'I.V.A. Tale compenso è da intendersi fisso ed invariabile

Il compenso dovuto per il collaudo in corso d'opera sarà corrisposto a seguito di richiesta dei collaudatori ed avverrà:

- per il 15% del compenso, in seguito all'esame della documentazione d'appalto, convenzionalmente a 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto;
- per il 60% del compenso, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori;
- per il 25 %, a titolo di rata di saldo, alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio,

Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dei lavori o altre cause di mancata contabilizzazione dei lavori, il professionista avrà diritto a richiedere acconti in relazione all'attività svolta ed al tempo trascorso.

Nel caso che per qualsiasi motivo l'appalto di lavori cui inerisce il servizio non venisse portato a compimento, spetta al professionista oltre alla parte del compenso corrispondente allo stato di avanzamento lavori, anche il 10% del compenso relativo alla parte non eseguita.

6. Non è ammessa la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

La liquidazione dei compensi avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica e sarà disposta dalla Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture riscontrate conformi a quanto disposto nel presente capitolato oltre che dalla normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:

Comune di Firenze
Direzione Generale
Piazza della Signoria, 1
c.f. 01307110484.

Codice IPA: LBFBW8

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.

In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari con le forme di cui all'articolo 10, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 7 Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'aggiudicatario, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma delle attività; b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino

all'integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 8

Obbligo di tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il professionista si impegna altresì ad effettuare eventuali altri pagamenti connessi al presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 nel caso in cui i pagamenti e movimenti finanziari connessi al presente incarico siano eseguiti dal professionista senza avvalersi di banche o della società poste italiane S.p.a.

In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della stazione appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.

Art. 9

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata secondo quanto previsto dalla predetta disposizione

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della prestazione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 10 **Stipula e durata del contratto**

La stipula del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento, avverrà mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016.

Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione.

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l'approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori.

Art. 11 **Penali**

La stazione appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora si verificano inadempimenti agli obblighi contrattuali imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nel caso in cui non consegna, entro i termini indicati ai precedenti artt. 3 e 4 i verbali delle visite di collaudo, il report mensile e/o il certificato di collaudo relativamente alla parte di lavori oggetto del servizio sarà soggetto alla penale pari all'1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% di tale importo.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante.

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare tramite posta elettronica certificata l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, ma da questi tempestivamente comunicate al RUP.

Art. 12 **Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.

Si considera grave inadempimento qualora:

10

- l'aggiudicatario effettui la consegna dei verbali di visita e dei report mensili con un ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine previsto all'art. 3;
- l'aggiudicatario non si conformi, entro il termine di 20 giorni, quando dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi si evidenzia una difformità della prestazione.
- si verifichino ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 10 complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.

L'aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale provvederà:

- a risolvere il contratto;
- a rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A..

La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l'atto deve essere notificato all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore.

Art. 13 Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 Cessione del corrispettivo d'appalto

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti attuativi diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 15
Obblighi del contraente verso i propri dipendenti

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni, è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potrà stabilire la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, fino a quando non accerterà l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il risarcimento del danno.

Art. 16
Obblighi in materia di tutela della riservatezza

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è il Comune di Firenze.

2. L'appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, il fornitore dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

Art. 17 Recesso

1. L'amministrazione contraente potrà recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, con le forme i termini e le modalità indicate dall'art.109 D.lgs. 50/2016.

2. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D.lgs. 50/2016 e 1671 c.c..

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

Art. 18 Recesso per adesione a nuova convenzione consip

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

Art. 19 **Esecuzione anticipata del contratto**

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Art. 20 **Subappalto**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista.

Art. 21 **Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019.

Il Contraente si obbliga all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Il Contraente dovrà espressamente accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il..... dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*